



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

Provincia di Asti

Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività
agroalimentari e artigianali tradizionali locali
Istituzione della De.Co.

INDICE:

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione della "De.Co. di Rocca d'Arazzo"

Art. 5 Istituzione del Registro De.Co.

Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 Logo De.Co.

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 10 Commissione comunale per la De.Co.

Art. 11 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 12 Controlli e sanzioni

Art. 13 Iniziative comunali e coordinamento

Art. 14 Le tutele e le garanzie

Art. 15 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- a) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- b) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co.
- c) fac simile disciplinare di produzione

Art. 1 Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per fine la protezione e la valorizzazione delle attività e dei prodotti agroalimentari tradizionali locali, i quali costituiscono risorse di sicuro valore economico, culturale e turistico nonché mezzo di promozione per lo stesso Comune di Rocca d'Arazzo;
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative e azioni atte alla tutela del patrimonio materiale e immateriale di tradizioni, esperienze e saperi relativi alle attività e ai prodotti agroalimentari, gastronomici e artigianali, diretti alla produzione, alla preparazione o alla conservazione di quei prodotti agricoli, artigianali o alimentari e di quelle specialità locali che, riconosciuti come tipici del territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. In riferimento all'art. 13 del Dlgs. 267/2000, per la parte che richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione territoriale, il Comune di Rocca d'Arazzo intende prendere iniziativa al fine di curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni agricole, artigianali, alimentari e culturali, riconoscendo in esse importanti opportunità di sviluppo economico e di marketing del territorio con utili ricadute sulla comunità.
4. In attuazione ai principi del proprio statuto e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Rocca d'Arazzo intende inoltre valorizzare, attraverso i prodotti tipici locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché delle associazioni presenti sul territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Rocca d'Arazzo promuove iniziative e mette in atto attività che, in ottemperanza alle leggi nazionali e comunitarie in materia di protezione dei prodotti ad indicazione geografica e a denominazione d'origine dei prodotti agroalimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi espressi nei commi 1, 2, 3, 4.
6. Con il presente regolamento sono stabilite le procedure e le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

1. L'azione del Comune si manifesta in particolare nei seguenti punti:
 - a) **Indagine conoscitiva** atta all'individuazione sul territorio della presenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari, artigianali o culturali, contraddistinte da peculiari aspetti relativi alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione e al confezionamento tradizionali, le quali, in virtù della loro rilevanza e della loro storicità siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne e favorirne la conservazione e lo sviluppo mediante l'istituzione di un registro pubblico dedicato;
 - b) Assunzione, in compatibilità con le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, **di iniziative di promozione e valorizzazione a favore di questi prodotti e tradizioni locali**, e delle attività socio-culturali ad essi collegate, che per il loro significato culturale, economico, sociale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, mediante l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
 - c) **Intervento, diretto e indiretto, di coordinamento, in attività di ricerca storica** con l'obiettivo di individuare ogni fonte utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) **Promozione e sostegno alle iniziative esterne**, di privati cittadini, imprese ed

associazioni, mediante interventi di finanziamento diretto, nei limiti della compatibilità di bilancio e in osservanza alle procedure previste dal regolamento comunale in materia di erogazione di contributi, mediante la ricerca di forme di sostegno finanziario e sponsorizzazione da parte di enti pubblici e privati, a favore delle figure giuridiche aventi nel loro programma istituzionale la salvaguardia dei prodotti e delle tradizioni locali;

- e) **Contributo alla creazione di opportunità economiche** per le imprese e le associazioni legate alla cultura produttiva agroalimentare, alle tradizioni locali, alla promozione e al turismo;
- f) **Semplificazione burocratica**, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, al fine di rimuovere quanti più ostacoli possibile all'iniziativa di privati cittadini, imprese e associazioni finalizzata alla salvaguardia e alla promozione di prodotti e tradizioni locali, nei modi e nelle forme espresse in questo regolamento;

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento vengono riportate le definizioni dei seguenti termini:

- **“Prodotto tipico locale”** indica il prodotto agroalimentare derivante dall'attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione, così come i prodotti di attività artigianali, ottenuti e realizzati sul territorio comunale secondo modalità e tecniche consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche in considerazione di eventuali innovazioni tecnologiche che ne costituiscono il naturale sviluppo e miglioramento;
- **“Ecotipo locale”** definisce varietà e cloni di colture e razze di animali da allevamento la cui differenziazione e selezione ha avuto luogo sul territorio comunale o di cui sia dimostrata una radicata presenza storica sul territorio comunale;
- **“Tipico e tradizionale”** sono da intendersi come sinonimi e il loro uso è equivalente; Attraverso la De.Co.:
 - a) si attesta la tipicità di un prodotto agroalimentare, artigianale o culturale sulla base di un comprovato legame storico con il territorio comunale, nonché quale strumento di promozione del Comune di Rocca d'Arazzo;
 - b) non viene istituito alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto;
 - c) il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti e quelle tradizioni che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o del territorio vasto costituito da Comuni limitrofi.
- **“Disciplinare di produzione”** o **“Disciplinare”** indica una descrizione, secondo uno schema predisposto dal Comune di Rocca d'Arazzo da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità provenienza ed eccellenza dello stesso; il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodiche di produzione e commercializzazione

Art. 4 Istituzione della “De.Co. di Rocca d'Arazzo”

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., “Denominazione Comunale di Rocca d'Arazzo” o “De.Co. di Rocca d'Arazzo”, per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Rocca d'Arazzo.
2. Attraverso la “De.Co. di Rocca d'Arazzo” si mira a:
 - conservare nel tempo i prodotti agroalimentari, artigianali e culturali che si

- identificano con gli usi che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La denominazione “De.Co. di Rocca d’Arazzo” è di esclusiva proprietà del Comune di Rocca d’Arazzo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi delle Leggi vigenti.
 4. La denominazione “De.Co. di Rocca d’Arazzo” è identificata da un marchio approvato dalla Giunta comunale, a seguito del pronunciamento della commissione comunale competente, e depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 5 Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la struttura comunale, un registro pubblico per i prodotti agroalimentari, artigianali e culturali del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l’iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione, le modalità di produzione secondo un apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese e le associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto corrispondenti al disciplinare di produzione;
 - gli estremi della Deliberazione di Giunta Comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modifiche.
4. Riguardo al comparto agroalimentare l’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti, di cui si propone un elenco indicativo non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie non incluse di seguito, purché in possesso dei requisiti a tale scopo richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazione;
 - salse e condimenti;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste ripiene;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti e ricette tipici della tradizione culinaria rocchese;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
5. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali nonché gli enti e le associazioni, che svolgono le attività inerenti la produzione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti riportati sul pubblico registro De.Co. nell’ambito del Comune di Rocca d’Arazzo e al di fuori del territorio comunale, anche qualora non abbiano sede legale sul territorio comunale.
6. Su proposta della Commissione, di cui all’art. 10, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese industriali, purché la produzione avvenga in ottemperanza ai criteri espressi nel presente regolamento e in conformità ai disciplinari di produzione o alle schede identificative dei prodotti.
7. Una stessa impresa, ente o associazione può ottenere la De.Co. per più prodotti. Diverse imprese, enti o associazioni possono ottenere la De.Co. per il medesimo prodotto, purché la produzione rispetti i criteri di conformità sopra menzionati.

8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo contenente tutta la documentazione ad esso riferita.

Art. 6 Istituzione dell'Albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni

1. Viene istituito presso la gli uffici comunali un albo, di cui all'art 6, nel quale sono iscritte le iniziative e le manifestazioni afferenti le produzioni agroalimentari, artigianali e culturali che, a ragione delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, risultano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza.
2. Possono essere iscritte all'albo tutte le manifestazioni ricorrenti, organizzate dal Comune di Rocca d'Arazzo o da altri soggetti, aventi lo scopo di valorizzare e promuovere:
 - I prodotti De.Co.;
 - I prodotti tipici locali, anche se privi della De.Co.;
 - I prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali (DOP, IGP, PAT, STG, DOC, DOCG e IGT).
3. L'elenco delle manifestazioni iscritte all'albo è approvato dalla Giunta Comunale, e deve essere soggetto a periodici aggiornamenti.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo sul territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi. L'iscrizione rimane valida anche per le edizioni successive della stessa manifestazione a condizione che permangano i requisiti che hanno consentito l'iscrizione.
5. Al fine di mantenere l'iscrizione, ad ogni nuova edizione della manifestazione, gli organizzatori devono comunicare al Comune il programma ed ogni altra informazione necessaria alla valutazione del permanere dei requisiti di iscrizione all'albo.
6. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per più di due edizioni consecutive. In caso di ripresa della manifestazione, dopo due o più edizioni sospese, l'iscrizione può essere richiesta dopo almeno tre edizioni consecutive dopo la ripresa.
7. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art 7 comporta la cancellazione dall'albo.

Art. 7 Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, le iniziative di cui all'art. 6 e l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co, il Comune ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere coltivati, trasformati o realizzati nel territorio del Comune di Rocca d'Arazzo ed avere un comprovato legame con la storia, la cultura e le tradizioni locali. Può essere concessa in deroga, previo il parere favorevole della Commissione comunale competente, dell'ente richiedente l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co. e delle imprese e associazioni rocchesi coinvolte nella produzione e nella promozione del prodotto, la produzione di prodotti alimentari o la lavorazione di prodotti agricoli De.Co del Comune di Rocca d'Arazzo al di fuori del territorio comunale, con l'esclusione della coltivazione di prodotti agricoli, purché tutte

le fasi di trasformazione e conservazione avvengano nella stretta osservanza del disciplinare di produzione.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità realizzati con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. Tutte le fasi di produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti alimentari De.Co. devono essere condotte in ottemperanza di tutte le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza alimentare, igiene, etichettatura e commercio di prodotti alimentari.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, sia in caso di prodotti De.Co. sia in caso siano ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare di produzione di ogni prodotto De.Co., sarà specificato se, in base alla tradizione specifica, uno o più ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio del Comune di Rocca d'Arazzo, dell'Unione Collinare Valtigione e Dintorni o della Provincia di Asti.

Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni di prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate dal Comune di Rocca d'Arazzo, da imprese, associazioni e privati cittadini.
2. Le istanze relative all'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da esaustiva documentazione, atta ad evidenziare le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare vanno indicati:
 - Il nome del prodotto;
 - L'area geografica di produzione, che comprende in toto o in parte il territorio comunale e che potrà avvenire al di fuori di esso solo in casi particolari ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;
 - La data o il periodo storico a cui può essere fatta risalire la coltivazione e/o la lavorazione del prodotto;
 - Le caratteristiche del prodotto e le metodiche impiegate nelle fasi di produzione dello stesso, nelle forme e nei modi consolidati nel tempo secondo gli usi locali;
 - I materiali e le attrezzature utilizzate per le diverse fasi di lavorazione;
 - La descrizione dettagliata dei locali di lavorazione e conservazione, qualora questi abbiano un ruolo nel determinare le caratteristiche del prodotto.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. la Commissione comunale, di cui all'art 10, si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta corredata da tutta la documentazione necessaria.
4. Ai fini delle valutazioni atte a stabilire la conformità del prodotto all'iscrizione nel registro De.Co., la Commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere documentazione aggiuntiva ed eventualmente effettuare sopralluoghi nei locali di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione.

5. La Commissione, valutata la documentazione presentata a corredo dell'istanza, valutata l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta, visti gli eventuali ulteriori elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà la redazione di un disciplinare di produzione per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere.
6. L'istruttoria, ovvero la richiesta di attribuzione della De.Co. elaborata dalla Commissione, verrà sottoposta alla Giunta comunale che delibererà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente i relativi disciplinari di produzione.
7. Qualora la segnalazione del prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dall'impresa produttrice, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previo presentazione dell'apposita domanda (Allegato B).
8. Qualora l'iscrizione al registro De.Co. dell'impresa produttrice avvenga successivamente a quella del prodotto, la richiesta d'iscrizione deve essere presentata mediante la presentazione dell'apposita domanda (Allegato B).
9. L'accoglimento della richiesta viene comunicato all'impresa, contestualmente agli estremi di iscrizione nel registro De.Co. (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati la copia del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Sull'etichetta del prodotto potrà essere indicata anche la menzione di una frazione o di un toponimo aggiuntivo, qualora sia previsto dal disciplinare.
10. L'iscrizione al registro De.Co. non comporta oneri finanziari per l'impresa.

Art. 10 Commissione comunale per la De.Co

1. La Commissione è nominata dal sindaco, ai sensi delle leggi vigenti e degli statuti comunali.
2. La commissione è composta da tre membri, precisamente:
 - Il presidente: il Sindaco o suo delegato, rappresentante della Giunta comunale;
 - Due componenti, individuati fra tecnici del settore agroalimentare ed esperti delle tradizioni locali.
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere consultati uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo ed è dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di un componente tecnico della Commissione De.Co, il Sindaco nomina un sostituto con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto compenso per i componenti della Commissione De.Co., nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art. 11 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che

seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori uguali, o in bianco e nero, fermo restando che la fedele riproduzione è un requisito fondamentale.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere presenti altri contrassegni che, per l'aspetto esterno e/o a seguito della loro applicazione, possano generare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire con imballaggi e/o confezioni privi di difetti, anche estetici, in maniera tale da evitare di ledere l'immagine del prodotto.
5. È fatto divieto dell'uso di appellativi volti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
6. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione e del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 12 comma 1 del presente regolamento.

Art. 12 Controlli e Sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzo del logo verrà perseguito dal Comune di Rocca d'Arazzo, ai sensi dell'Art 6 comma 2 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000), ai sensi del D.Lgs. n. 15/2019 e del D.Lgs n. 30/2005.
2. È compito della Commissione comunale De.Co. la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nei disciplinari di produzione, compreso il controllo a campione da effettuarsi presso l'azienda produttrice o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e di contestuale rimozione dal registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e/o delle disposizioni di cui al presente regolamento, salvo regolarizzazioni nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa o di qualsiasi altro ente iscritto al registro De.Co. a consentire controlli e/o a fornire la documentazione richiesta in sede di verifica sul corretto utilizzo della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma reiterata e debitamente contestato, in assenza di intenzione di procedere all'adeguamento da parte dell'utilizzatore;
 - e) violazioni delle leggi vigenti in materia igienico-sanitaria e frode alimentare.
4. Qualora, dagli organi di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni (di cui al comma 2 del presente articolo) o su segnalazione di terzi, vengano rilevate delle violazioni alle disposizioni vigenti da parte di un utilizzatore del logo, gli organi di controllo provvedono a registrare le stesse in maniera dettagliata per iscritto, con allegate immagini ed ogni altro mezzo idoneo e dandone pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
5. La Giunta comunale, previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende o revoca il diritto all'utilizzo del logo De.Co.
6. Il soggetto a cui è sospeso o revocato il diritto di utilizzo del logo De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni

Art. 13 Iniziative comunali e coordinamento

1. Il Comune assicura, mediante ogni mezzo a sua disposizione, la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 14 Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

Allegato A) (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di Rocca d'Arazzo cap 14030

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. di Rocca d'Arazzo il seguente prodotto:

denominazione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Data _____

Firma _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 9 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegato B) (fac-simile domanda di iscrizione nel registro produttori De.co.)

Al Sig. Sindaco del Comune di Rocca d'Arazzo

(VI) OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente
in _____ Via _____ codice
fiscale _____ nella qualità di titolare/leg.rappr. della
Ditta _____

avente la qualifica di :

- imprenditore agricolo .
- artigiano .
- commerciante al dettaglio.
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- altro _____

con sede in _____ Via _____ cf: _____

premessò:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto:

- è già iscritto nel registro comunale De.Co.

- o per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE:

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti: - scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.); -

altro _____ *

data _____

Firma _____

Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegato C Fac simile disciplinare di produzione

COMUNE DI Rocca d'Arazzo
PROVINCIA DI Asti

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Prodotto

1. PREMESSA

2. CENNI E RICERCA STORICA

Indicando specificatamente e obbligatoriamente da quando la coltivazione/produzione del prodotto avviene.

SCHEDA PRODOTTO

a) descrizione generale

b) area di produzione

c) metodo di coltivazione / produzione / preparazione (compresi ingredienti e quantità)

d) impieghi / proprietà e caratteristiche note del prodotto

e) consumo / commercializzazione del prodotto

f) controlli e sanzioni

es: Autocontrollo igienico-sanitario previsto dai Reg. (UE) 852/853 del 2004.

Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178/2002.

Uso improprio di logo e denominazione

g) logo e immagine del prodotto